

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4696**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, VALENTINO, MARRI,  
SPECCHIA, CURTO, BEVILACQUA, BORNACIN, CUSIMANO,  
COZZOLINO, PALUMBO, DEMASI, CARUSO Antonino e  
MAGLIOCCHETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2000**

---

Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti  
pensionistici di guerra

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento italiano sancisce e tutela il principio dell'equo risarcimento del danno subito; il Parlamento, da tempo, ha riconosciuto la legittimità della richiesta espressa dai titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere l'organico riordino della legislazione pensionistica e dei parametri ad essa afferenti.

Purtroppo, l'obiettivo è stato raggiunto solo in modo parziale con l'approvazione di alcuni provvedimenti che, disciplinando degli assetti settoriali, hanno lasciato ampie lacune nella normativa generale e che in assenza del reperimento di congrui mezzi finanziari non potranno essere attuati in tempi brevi.

Di fronte alle difficoltà riscontrate, lo strumento più opportuno per pervenire ad una soluzione esaustiva dell'annoso problema sembra quello del conferimento di una delega al Governo.

Con l'approvazione di questo provvedimento il Governo viene, infatti, delegato ad emanare, entro 180 giorni, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria espressamente indicate dal secondo comma dell'articolo 105 e dal secondo comma dell'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'adeguamento economico dei trattamenti pensionistici base.

Tale riforma è sempre più urgente se si considera che, attualmente, la pensione base di un invalido di prima categoria (tabella C), che ha perduto il cento per cento della propria integrità è fissata in lire 845.946 mensili.

Oggetto di tale riforma dovranno essere i seguenti punti:

a) per quanto riguarda i trattamenti base della tabella N (vedove di invalidi ascritti a categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>), si esprime chiaramente la necessità di riconsiderarli valutando il preciso riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dante causa analogamente a quanto avviene per le pensioni ordinarie;

b) inoltre, le più recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato come molte delle mutilazioni e infermità attualmente ascritte alle tabelle A ed E siano state sino ad oggi sottovalutate e debbano essere quindi classificate in modo più equo;

c) per i coniugi superstiti che hanno condiviso tanti anni della loro vita accanto a persone gravemente invalide e che dopo la loro morte sono rimaste con la pensione di reversibilità come unico reddito, si chiede di aumentare e rivalutare l'assegno supplementare loro spettante, attualmente limitato da una percentuale troppo modesta dell'assegno di superinvalidità fruito dal dante causa;

d) al fine di superare le ingiustizie e le incongruenze in atto, dovranno essere adottati criteri di moderna valutazione medico-legale nella rideterminazione della tabella F1 dei cumuli, tenendo conto della diversa incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o minore gravità;

e) occorre, inoltre, valutare con maggiore attenzione le esigenze di assistenza di cui necessitano i soggetti colpiti da invalidità particolarmente gravi, che impediscono lo svolgimento di una normale vita relazionale;

f) infine, si chiede di conferire un trattamento risarcitorio alle vittime di violenza carnale in tempo di guerra e di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande (sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel secondo comma dell'articolo 105 e nel secondo comma dell'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, uno o più decreti legislativi intesi in particolare a:

*a)* adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, come aggiornati dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 422, e 8 agosto 1991, n. 261;

*b)* introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dalla tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla corrispondente tabella allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché all'allegato I alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità;

*c)* dare integrale e corretta applicazione al disposto di cui alla lettera *m)* dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E di cui alla tabella B allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, introdotta dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 ago-

sto 1991, n. 261, nel senso di valutare, nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale, le infermità anche se di eziologia diversa, che si sono instaurate successivamente sullo stesso organo o apparato già colpito da invalidità, le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra;

*d)* rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni per cumulo di invalidità, fruiti dal dante causa;

*e)* rideterminare la tabella F-1, allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico dello stesso soggetto;

*f)* valutare le esigenze di assistenza dovuta ai grandi invalidi più gravemente colpiti;

*g)* riconoscere, in sintonia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987, un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, previa riapertura dei termini di presentazione delle relative domande.